

## **La lotta contro il crimine organizzato**

### **Relazione del dott. Piero Luigi Vigna**

Procuratore Generale On. presso la Corte di Cassazione, Italia.

La paura, nel contesto dell'esposizione che mi è stata affidata e dunque la paura di fronte alla criminalità, ed a quella organizzata in particolare, può essere definita, sulla base del pensiero di un matematico-fisico, Kurt Goldstein,, come il trovarsi in presenza di un fenomeno al quale ci opponiamo, del quale possiamo cercare di sbarazzarci o dal quale possiamo fuggire: abbiamo coscienza sia di questo oggetto sia di noi stessi e possiamo esaminare il modo in cui dobbiamo comportarci di fronte all'oggetto, fissare lo sguardo sulla causa della paura, che si trova realmente nello spazio davanti a noi.

Nel nostro Paese la paura da criminalità, si è, per così dire, storicizzata. All'epoca dei sequestri di persona a scopo di estorsione (in particolare negli anni '70 del secolo passato), che miravano a trarre ingenti profitti dalla privazione della libertà di un essere umano, anche in città medio-grandi potevano contarsi in poche decine i cittadini che, possedendo cospicui patrimoni, temevano di esser rapiti.

Quando poi si sviluppò (nel decennio fra il 1970 ed il 1980 ed oltre) il terrorismo rosso accompagnato da meno diffuse, anche se gravi, manifestazioni riconducibili alla destra eversiva, ancora una volta la cerchia dei soggetti obiettivo era sufficientemente circoscritta, salvo che per taluni episodi di strage riconducibili non solo all'eversione di destra, ma anche alla mafia.

Il terrorismo internazionale, con la sua carica distruttiva e dalle direzioni imprevedibili, diffuse la paura fra gran parte della popolazione, ma il timore si allentò quando, sia prima che dopo l'11 settembre 2001, nessuno di questi eventi, tragici e sanguinari, toccò l'Italia.

Le c.d. criminalità diffusa (scippi, rapine, furti in abitazione) ha di nuovo acuito un senso esteso di paura derivante dal fatto che, in questo caso, si tratta di delitti "a vittima indeterminata", di guisa che ognuno si sente un possibile obiettivo.

Ed ora, richiamando il titolo di questa sessione, come è stato trovato il coraggio di reagire alla criminalità organizzata, terroristica e mafiosa, che è costata centinaia di vittime fra le Forze di polizia ed i civili e la morte di decine i magistrati ?

L'atteggiamento, tra quelli che ho sopra ricordati, fu di "fissare lo sguardo" sul fenomeno, non certo per poi fuggire, ma per "cercare di sbarazzarcene".

Certo ciò implica una certa dose di coraggio, quella virtù, affermava Cicerone, che si fonda sul disprezzo della vita e sul disprezzo del pericolo, ma che trovò le sue radici, soprattutto, nella fedeltà ai valori scritti nella Costituzione ed alle forme democratiche di governo che essa incarna e che non può sopportare contropoteri eversivi o forze mafiose che ne condizionino la vita e lo sviluppo.

Quelle sfide, alcune in gran parte vinte – come è avvenuto per i sequestri estorsivi ed i terrorismi interni – altre, come quelle mafiose, ancora aperte ma da tempo oggetto di efficace repressione alla quale inizia ad affiancarsi, nel settore economico, una scelta di

legalità specie da parte degli attori industriali e commerciali, furono vissute, dai Magistrati che le affrontarono, come un modo di portare a compimento la realizzazione di ideali – quelli scritti nella Costituzione repubblicana – nei quali essi identificarono il loro stesso essere. Alcuni furono più sfortunati e sono morti, altri, taluni salvati anche da eventi fortuiti, vivono. Ma il coraggio, anche se fondato su forti e vissuti ideali, non basta. Esso, nella sfida alla criminalità organizzata, per potersi pienamente esprimere ha necessità di buone leggi, di efficaci modelli organizzatori e del consenso della società: rappresentato, questo, non da plateali manifestazioni più o meno pilotate che così come rapidamente sorgono poi, in breve tempo, illanguidiscono, ma da un idem sentire, una comune condivisione, anche silenziosa ma presente, di quelle idee alle quali facevo prima riferimento.

Le leggi furono proposte ed i Parlamenti delle varie legislature le approvarono anche se in maniera disorganica e con una certa "miopia". Così, ad esempio, il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione fu punito, con il D.L. 21 Marzo 1978, n. 59 ma solo dopo che si era verificato, da pochi giorni, il sequestro dell'on. Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, benché già nell'aprile del 1974, un magistrato fosse stato sequestrato, sempre per finalità di terrorismo, dalla stessa formazione armata. I magistrati, dal canto loro, pur in mancanza di previsioni contenute nel codice di procedura penale del tempo, si organizzarono spontaneamente con riunioni periodiche di coloro che conducevano indagini sul terrorismo scambiandosi atti ed informazioni e procedendo, insieme, all'interrogatorio dei terroristi che avevano agito in diverse zone del territorio nazionale. Istituti, questi del coordinamento, dello scambio di informazioni e degli atti compiuti congiuntamente, che la legislazione recepirà solo nel 1988 quando fu varato il nuovo codice di procedura penale.

L'idem sentire si affermò, in modo ampio ed irreversibile, da parte di quella che allora era detta la classe operaia ed in nome della quale le B.R. sostenevano di agire, quando esse uccisero il 24 gennaio 1979 un operaio della Ansaldo di Genova, sindacalista della CGIL. Se fino ad allora da quella classe – o da una sua parte – i brigatisti erano stati considerati "compagni che sbagliano" e se diffuso era il detto "Né con le B.R. né con lo Stato", da quell'omicidio in poi ogni forma di indifferenza o di occulta complicità cessò e vi fu comunanza di ideali tra chi svolgeva le indagini sul fenomeno terroristico e la popolazione.

Un importante sintomo di questa nuova realtà fu il fatto che vari magistrati, che fino a quel momento si erano considerati come una sorta di "casta" sufficientemente separata dal corpo sociale (e fra questi mi ponevo anch'io), sentirono il bisogno di partecipare a dibattiti, riunioni, convegni per porre in comune con la gente le loro esperienze e per indicare il pericolo che i fili rosso e nero del terrorismo presentavano per la tenuta dell'assetto democratico del nostro Stato.

Diversa fu l'esperienza vissuta per contrastare le associazioni di tipo mafioso.

Il DNA che le caratterizza non sta solo, come dice l'articolo 416bis c.p., che le punisce, nella forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo – e cioè dal fatto stesso che una di quelle associazioni si sia costituita e dall'assoggettamento ed omertà che ne derivano, ma anche in una peculiare identità del gruppo che si forma nel rapporto con altri. In particolare con lo Stato – apparato (burocrati, politici, pubblici amministratori) e con lo Stato – società (professionisti, imprenditori).

E', questa, la c.d. zona grigia, composta da soggetti che pur non facendo parte dei ranghi dell'associazione, l'aiutano, la favoriscono, in vista di autonomi vantaggi patrimoniali od elettorali, per consentirle di perseguire i suoi fini ed in particolare per attuare occulti investimenti del denaro tratto dai mercati illeciti praticati (dal contrabbando di sigarette ai traffici di stupefacenti, armi, rifiuti, esseri umani).

Il carattere diffuso e, come si è sempre detto, tentacolare della mafia che, fondandosi sul binomio paura-convenienza, ha dominato gran parte dei territori del Sud Italia estendendosi poi in altre Regioni ed anche all'estero a causa della dimensione transnazionale da tempo assunta, ha reso difficile il manifestarsi di quell'idem sentire al quale mi riferivo e che si è manifestato in occasione di delitti "eccellenti" con cortei e fiaccolate, ma non è quasi mai riuscito a tradursi in condivisione piena e convinta con l'azione dispiegata dalle Istituzioni e, in particolare, dalle Forze di polizia e dalla magistratura. Insomma la mafia per queste sue caratteristiche non fu percepita quale "un corpo estraneo" come era avvenuto per il terrorismo, ma come un "dato naturale", un portato dalle cose. Un riscontro, emblematico, di questa situazione, è emerso nel corso di una intervista effettuata dal Censis fra gli imprenditori siciliani dalla quale risulta che fra i pericoli segnalati, quello della mafia non era al primo posto, ma fra gli ultimi, quasi che Cosa Nostra fosse un panorama che si era abituati a vedere e col quale coabitare.

A ciò ha concorso anche il fatto, che la mafia è riuscita a stravolgere la fiducia (il collante della vita collettiva) dalle istituzioni alle proprie strutture giocando sull'influsso che la propria azione, di sangue, di corrottele e complicità era riuscita a consolidare presso alcuni rami della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria.

Impallidito, ed in notevole misura, il "volto armato" della mafia, arrestati i principali protagonisti della strategia del sangue sia negli anni passati che oggi i fondamentali dell'azione antimafia sono identificabili nella tutela del principale strumento di democrazia – il voto – e della costituzione economica del nostro Stato.

L'articolo 48 della Carta individua i caratteri del voto elettorale nella personalità, eguaglianza, libertà e segretezza.

E' dunque evidente l'incompatibilità, con tali principi, dell'associazione di tipo mafioso che ha, fra i suoi fini, quello di <<ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri>> in occasione di consultazioni elettorali.

Un'altra previsione costituzionale, questa volta scritta nell'articolo 41, afferma il principio della libertà dell'iniziativa economica privata affermando, tuttavia, che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Parametri, quelli ora ricordati, ampiamente violati dall'economia mafiosa che investendo parte degli ingenti profitti – valutati fra i 100 ed i 150 miliardi di euro l'anno – in attività produttive di beni leciti (dall'edilizia, agli appalti a strutture turistiche, ad ipermercati, fino ad aziende sanitarie private) comprime le regole della concorrenza e del libero mercato acquisendo situazioni di oligopolio o di monopolio in certi settori, dai quali le imprese legali vengono espulse mediante pratiche di illecita concorrenza (ad es. prezzi sottocosto, maggiori dilazioni per i pagamenti, assunzione, sotto minaccia, di personale non necessario).

E tutto ciò retribuendo i lavoratori con salari inferiori a quelli previsti dai contratti, utilizzando il lavoro nero, non assicurando al lavoratore una esistenza libera e dignitosa, come la Costituzione richiede, impedendo il normale svolgimento dell'attività sindacale, non perseguendo certo l'utilità sociale, ma solo quella del gruppo criminale.

Tutto ciò ha avuto queste conseguenze, indicate dal Governatore della Banca d'Italia nelle sue ultime "Considerazioni finali".

Il prodotto per abitante delle Regioni meridionali non arriva al 60% di quello delle regioni settentrionali ed è inferiore a quello di trenta anni fa. La produttività media degli occupati del Mezzogiorno è inferiore del 18% a quella del Centro Nord. Il tasso di occupazione è più basso del 15%. La quota di lavoro irregolare sfiora il 20%, il doppio di quella delle regioni centrosettentrionali.

La situazione è così efficacemente descritta dal professor Luca Ricolfi. La società della forza – così Egli qualifica quella mafiosa - <<si fonda sul controllo dell'economia e del territorio da parte della criminalità organizzata e ha nella politica locale – fatta di favori, clientele, abusi in genere – il suo ingranaggio chiave. I membri delle organizzazioni criminali detengono una guida rilevante delle attività economiche e finanziarie perfettamente legali... le organizzazioni criminali controllano o influenzano pesantemente l'erogazione di risorse pubbliche sotto forma di posti, appalti, commesse e consulenze>>.

Ancora una volta, dunque, il "coraggio" di guardare in faccia la criminalità mafiosa, trovò e trova il suo fondamento, per chi volle contrastarla, nei principi costituzionali che ho appena ricordato.

Naturalmente vennero introdotte anche leggi specificatamente dirette a reprimere il fenomeno mafioso, ma con produzione estremamente lenta all'inizio e poi con una improvvisa accelerazione, fenomeni sui quali conviene brevemente indugiare anche per individuarne le possibili cause.

Fu con la legge 13 settembre 1982, n. 646 che vennero introdotti, nel nostro ordinamento penale, il delitto di associazione di tipo mafioso e previsti il sequestro e la confisca dei beni posseduti da chi era indiziato di appartenere a quella associazione. Ciò avvenne pochi giorni dopo gli omicidi di Carlo Alberto Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro, sua moglie e dell'agente Russo che li scortava. Non erano invece stati sufficienti a stimolare il legislatore gli omicidi del deputato La Torre (uno dei firmatari della proposta di legge) e del Suo autista avvenuti nella primavera di quello stesso anno. Ciò dimostra, a mio parere, la riluttanza del Parlamento ad affrontare con lungimiranza fenomeni criminali strutturati, riluttanza che veniva rimossa solo al verificarsi di eventi tragici ed insopportabili per i cittadini.

L'articolo 416bis C.P. nacque, tuttavia, come "norma isolata", quasi che a rendere effettiva una norma penale – ed in specie una disposizione di quel tipo con la quale si intendeva reprimere un fenomeno criminale di inusitata potenza e capace di infiltrarsi nei più disparati settori – fosse sufficiente scriverla in un codice. Era invece necessario che fossero emanate norme di supporto ed approntati modelli organizzatori affinché quella norma divenisse "diritto vivente". Gli interventi furono apprestati ma, purtroppo, con grande ritardo. La prima normativa di un qualche rilievo fu rappresentata, infatti, dalla legge 19 marzo 1990, n.55 intitolata <<Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale>>. Fu, poi, il 1991 l'anno che determinò una vera svolta. Il 15 gennaio fu adottata la legislazione in tema di collaboratori di giustizia e di sequestri di persona a scopo di estorsione. Seguirono: il 3 maggio, il decreto legge relativo alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio; il 13 maggio quello che istituiva i servizi centrali ed interprovinciali delle Forze di polizia e prevedeva una circostanza aggravante per i delitti di mafia ed una diminuzione di pena per i mafiosi "collaboranti "; nell'ottobre 1991 il decreto legge

relativo alla Direzione Investigativa Antimafia, mentre con quello del novembre fu elaborato il nuovo assetto degli uffici del Pubblico Ministero convogliando le indagini sui reati di mafia presso le 26 procure distrettuali della Repubblica, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia.

Mi sono spesso chiesto quali fosse il perché di un simile ritardo: dalla introduzione della fattispecie di "associazione di tipo mafioso", alla adozione delle norme di supporto ed organizzative trascorsero infatti ben nove anni!

Ha richiamato la mia attenzione il fatto che queste leggi siano intervenute poco tempo dopo (quella del 1990 solo pochi mesi dopo) la caduta del muro di Berlino (novembre 1989) e la fine della così detta Guerra Fredda. Ho l'impressione – che esprimo in forma problematica, ma non troppo – che la reale minaccia del Comunismo abbia potuto indurre la politica al ritardo che segnalavo in modo da non scoraggiare qualunque soggetto, anche di mafia, che a quel pericolo sicuramente si opponeva. Si noti in proposito che nel giugno 1987 si svolsero le elezioni politiche.

E' nel quadro e con le motivazioni che ho illustrate che si è svolta la mia attività di magistrato e precisamente di pubblico ministero nel corso di oltre quaranta anni.

Un'attività che ha avuto ad oggetto, quasi esclusivamente, indagini sulla criminalità organizzata: sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo "rosso" e "nero", la mafia con i traffici di stupefacenti, il riciclaggio, gli omicidi, le stragi.

E' ovviamente impossibile rievocare qui tutte, od anche una parte soltanto, di quelle esperienze segnate anche da vari tentativi di eliminarmi, per fortuna non riusciti e sui quali non è certo il caso di indugiare, salvo per uno che mi ha dato conferma del fatto che, spesso, la nostra vita è, come si dice, "legata ad un filo".

Dunque al termine di un interrogatorio l'esponente torinese di una organizzazione eversiva "rossa", figlio di un importante personaggio politico ormai da tempo defunto, mi disse di sapere che, in anni passati, io andavo a giocare a tennis, a Firenze, in un certo luogo. Poiché non ho mai praticato quello sport, glielo feci presente. Lui però insisteva e, pensandoci sopra, mi ricordai che nel posto indicato andavo a riprendere mia figlia che, proprio lì, si allenava al tennis. Gli chiesi come mai sapeva di quel luogo e per risposta mi disse: sono venuto lì per tre pomeriggi, seguendola per sparargli un colpo in testa, ma non ho mai trovato il momento opportuno.

Vorrei, tuttavia, indicare almeno alcuni principi ai quali ho ispirato la mia azione investigativa.

Così, per quanto concerne i sequestri di persona ho sempre impedito ai familiari del sequestrato di pagare il riscatto, convinto che la vita di un uomo non deve essere oggetto di una compravendita e che il cedimento avrebbe avuto come conseguenza il replicarsi dei sequestri. E ciò assai prima che una legge del gennaio del 1991, ispirata alla mia linea di rigore, vietasse il pagamento del prezzo della liberazione del sequestrato. La mia impostazione, che all'inizio suscitò polemiche con parte della magistratura e del mondo politico, derivava anche dal fatto che, come le statistiche indicavano, era maggiore il numero dei sequestrati uccisi dopo il pagamento di quello di coloro che non avevano pagato. Il sequestratore, infatti, elimina la vittima o perché questa lo ha riconosciuto o perché si è resa conto del luogo ove è tenuta prigioniera o per altre cause più o meno fortuite (litigi tra i sequestratori, difficoltà di spostamenti).

La buona sorte e la capacità della polizia giudiziaria che con me collaborava ha fatto sì che i numerosi casi di sequestro dei quali mi sono occupato si sono risolti tutti felicemente.

Affrontando gli interrogatori di terroristi o di mafiosi di spicco elaborai, poi, la "teoria" dell'interrogatorio-dialogo. Mi sembrava infatti improduttivo, avendo di fronte tali personaggi, iniziare l'interrogatorio con domande sulle stragi, gli omicidi, le rapine o sugli altri delitti che erano loro attribuiti: occorreva invece andare alle radici, alle motivazioni ultime degli atti. Da qui, nelle indagini sul terrorismo, la necessaria lettura non solo della documentazione sequestrata nelle basi dell'organizzazione o pubblicizzata con risoluzioni o rivendicazioni, ma anche dei testi (Marx, Engels, Lenin per il terrorismo "rosso", Evola, Codreanu per quello "nero") dai quali esse traevano alimento fino a giungere al decisivo problema della "fonte di legittimazione" delle azioni delittuose commesse. Si trattava, insomma, con non poca fatica, ma con qualche positivo risultato, di far nascere una revisione, in termini politici, dell' "agire politico" che aveva sostanziato la lotta armata.

Con i mafiosi gli argomenti sui quali intessere il dialogo, prima di passare alla contestazione dei delitti, erano ovviamente diversi ed i temi più ricorrenti furono quelli dell'economia e della religione. I mafiosi, infatti, hanno sempre ostentato la loro "religiosità" specie nel folclore delle feste siciliane e sono anche convinti, almeno così dicono, di essere interpreti della volontà divina in terra. Non a caso due di loro, autori di stragi ed anche dell'omicidio di un sacerdote, erano soliti, anche al ristorante, recitare in piedi le preghiere prima di sedersi a tavola.

Quella "teoria", come ho detto, produsse alcuni positivi risultati favorendo la rimediazione- o rivisitazione – del vissuto passato, con l'ammissione dell'erronea valutazione dei presupposti sui quali esso era stato costruito.

Probabilmente l'idea dell'interrogatorio-dialogo maturò in me dal desiderio di conoscere l'uomo che mi stava davanti. Ho infatti sempre ritenuto che tra me e lui vi fosse un elemento di identità rappresentato dall'essere entrambi uomini: questa comunanza di umanità ha sempre ispirato il mio comportamento anche nei confronti di chi aveva commesso i più gravi delitti e penso che questa mia predisposizione – frutto, probabilmente, degli studi di filosofia praticati prima di quelli di giurisprudenza - sia stata percepita anche dall'altra parte. Ne ebbi conferma, tra l'altro, una volta (eravamo negli anni settanta) che una sparatoria nel carcere di Firenze per scongiurare una evasione determinò la morte, su un tetto, di un detenuto. I suoi compagni vollero che solo io andassi a prelevare il cadavere.

Trascorso il periodo delle stragi mafiose in Italia (mi occupai di quella del 23 dicembre 1984 che provocò l'esplosione di un treno in una galleria e di quelle che colpirono Roma, Firenze, Milano ed ancora Roma nel maggio-luglio 1993 producendo morti, feriti e gravi danni al patrimonio culturale ed artistico della Nazione) all'inizio del 1997 fui chiamato a dirigere la Direzione Nazionale Antimafia, incarico che ho svolto per oltre otto anni.

La Direzione Nazionale Antimafia è un organismo centrale del pubblico ministero che ha il principale compito di coordinare e dare impulso alle indagini che ventisei procure distrettuali svolgono sui delitti di mafia: associazioni di tipo mafioso, sequestri di persona, traffici di stupefacenti e di tabacchi, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, vendita ed acquisto di schiavi, delitti commessi per agevolare un'associazione di tipo mafioso o con il metodo proprio di tali associazioni.

Mutati gli oggetti dei traffici mafiosi da quelli sui beni immobili (agricoltura ed edilizia) a quelli sui beni mobili (tabacchi, stupefacenti, armi, rifiuti, esseri umani) che debbono essere trasferiti da un Paese di provenienza a quello di destinazione attraverso i territori di Stati – ponte, le organizzazioni mafiose hanno assunto una dimensione transnazionale instaurando sinergie con i gruppi criminali stranieri, dei Paesi di origine e di transito, alcuni dei quali hanno anche stabilito teste di ponte nel nostro territorio.

Il premio Nobel Joseph Stiglitz ha definito la globalizzazione come <<Una maggiore integrazione tra i Paesi ed i popoli del mondo, determinata dall'enorme riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e dall'abbattimento delle barriere artificiali alla circolazione internazionale di beni, servizi, capitali, conoscenze e persone>>. Questo è sicuramente un profilo della globalizzazione, ma questa, per quanto concerne la criminalità organizzata, ha implicato, una maggiore integrazione non tra popoli ma tra gruppi criminali, mentre per le mafie non hanno mai costituito un problema i costi dei trasporti e delle comunicazioni, ampiamente compensati dai ritorni degli investimenti, nè le barriere di qualunque tipo eluse anche mediante la pratica delle corruzione.

Questa essendo la situazione ritenni che non era sufficiente un coordinamento delle indagini all'interno del territorio italiano, coordinamento al quale è funzionale la raccolta e l'elaborazione delle notizie relative alle varie investigazioni da ottenere con appropriati strumenti tecnologici, ma che era necessario, per il mio ufficio, stringere rapporti con analoghe strutture degli Stati particolarmente "interessanti" (quelli di provenienza o di transito di ciò che formava oggetto dei mercati illeciti) per un reciproco scambio di notizie sulle indagini, i gruppi criminali che lì operavano ed anche i sistemi giuridici degli altri paesi. Tutto ciò era necessario in quanto ad una criminalità transnazionale deve contrapporsi una attività investigativa della medesima qualità e dimensione. Da questa idea sono scaturite varie missioni all'estero concluse con la stipula di verbali di intesa con le procure generali di numerosi Paesi, tra i quali la Russia, l'Uzbekistan, la Repubblica Ceca, quella Slovacchia, l'Iran, la Lettonia, l'Estonia, la Serbia, la Lituania, l'Ucraina, la Moldavia, l'Algeria, la Nigeria, la Colombia, la Bolivia, il Guatemala, il Cile, l'Argentina, il Brasile, Malta e l'Ungheria.

Questa esperienza ci ha dimostrato che, oltre alla necessità di strumenti pattizi multilaterali (penso alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale del dicembre 2000) o bilaterali è estremamente proficuo che possano instaurarsi rapporti più mirati e diretti tra i magistrati dei diversi Paesi per facilitare l'assistenza reciproca e lo scambio di notizie ed informazioni. Questa esperienza è stata utile anche per verificare le diversità tra i vari ordinamenti penali e processuali che dovranno sempre più assimilarsi per contrastare la minaccia, davvero globale, non solo del terrorismo, ma anche della criminalità di tipo mafioso, in modo da non lasciare "luoghi di rifugio" ai gruppi criminali od ai loro associati.

L'Unione europea è un simbolo di questi sforzi ed è ben munita anche sotto il profilo organizzativo (Rete giudiziaria europea, Europol, Eurojust, magistrati ed ufficiali di collegamento) per far fronte alle sfide della criminalità. Ma questa ha spesso origine fuori dei confini dell'Unione europea. Ritengo improponibile l'idea, da taluno avanzata, di un unico organo mondiale regolatore della legalità, mentre mi sembra più praticabile quella – della quale l'Unione europea è un esempio – di più paesi che, con affinità culturali e storiche, diano vita a coordinati poli di legalità, sì da coprire, mano a mano i paesi – o la gran parte dei paesi – dai quali il nostro mondo è popolato.



Nel duemila promossi a Caserta, nella Villa Reale di quella città, una conferenza nella quale furono invitati i procuratori di quarantasette Paesi d'Europa che operavano nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ritengo che quella conferenza, ricca di dibattiti e convergenze, possa avere avuto una qualche positiva influenza sull'allargamento dell'Unione europea che , a quel tempo, comprendeva un numero di Stati ben inferiore ai ventisette che oggi la compongono.